

STATUTO
Redatto ai sensi del Codice del Terzo Settore



Vo.P.I.

Organizzazione di Volontariato
Vo.P.I. – Volontari Pronto Intervento



Statuto

Art. 1

Costituzione e denominazione

L'associazione di volontariato VO.P.I. <Volontari Pronto Intervento> di Pontecagnano - Faiano, fondata il 24 marzo 1998, ha la sua sede legale in Pontecagnano Faiano Via Raffaele Sanzio 25. L'associazione è istituzione laica ispirata a sentimenti di umana solidarietà verso tutti e perciò, nel compimento della sua opera non fa distinzione di nazionalità, religione, convinzioni ideologiche e filosofiche ed idee politiche. Per questa sua natura si mantiene estranea a qualsiasi manifestazione di parte.

L'Associazione non ha scopo di lucro ed esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione Campania.

L'Associazione per il raggiungimento dei propri scopi può aderire a reti nazionali associative.

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ed in particolare del Codice del Terzo settore (D. Lgs. n. 117/2017), con particolare riguardo agli artt. 32 e ss., nonché della normativa legislativa, anche della Regione Campania, e regolamentare ivi richiamata e delle successive modifiche ed integrazioni.

L'associazione utilizzerà l'indicazione di Organizzazione di Volontariato e del relativo acronimo, ODV, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico una volta acquisita tale qualifica ai sensi di legge al Registro unico nazionale del terzo settore, senza modifica del presente atto.

L'Associazione può istituire sedi secondarie locali, a livello provinciale, regionale o nazionale.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2

Scopi dell'associazione

L'Associazione VO.P.I. <Volontari Pronto Intervento> è una Associazione di Volontariato iscritta all'Albo Regionale della Regione Campania ed opera nel rispetto di quanto previsto dalla Legge Nazionale 266 del 1991 e successive sue variazioni e integrazioni, e in particolare dalla Legge Regionale Campania Legge Regionale 11/2007.

L'associazione persegue gli scopi che hanno caratterizzato in passato la sua opera quali:

- a) Il trasporto di malati o feriti ai luoghi di cura ed alle private abitazioni;
- b) L'intervento, con tutti i mezzi di cui dispone, in tutte le opere di assistenza e salvataggio in occasione di pubbliche e private calamità, incidenti, infortuni, nonché di particolari ricorrenze, festività, ecc.;
- c) La diffusione, in forma popolare, delle norme profilattiche, igieniche, antinfortunistiche, di pronto soccorso, atte a preservare la salute pubblica ed assicurare agli infortunati i primi soccorsi;
- d) L'istituzione, nelle proprie sedi, di ambulatori per consultazioni medico-chirurgiche e specialistiche;
- e) Assistenza agli emarginati, agli anziani, agli handicappati, ecc., promuovendo iniziative atte al loro reintegro nella società;

L'Associazione, oltre alle suddette attività tradizionali, favorirà altre iniziative di umana solidarietà, di educazione e di progresso sociale dirette particolarmente verso l'infanzia, comprese l'istituzione di scuole materne, soggiorni estivi, e ostelli e così via.

Ai soci saranno riservate le agevolazioni previste dal regolamento. In particolare, nel quadro delle iniziative atte a promuovere l'educazione, si potranno istituire, nei limiti delle disponibilità dell'Associazione, borse di studio.

Art. 3

Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza tutti gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Vuz Jiron

Q

Pier Paolo Jiron



Art. 4

Interpretazione dello statuto

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Articolo 5

Principi ispiratori

L'Associazione si propone di svolgere attività di soccorso, protezione civile, vigilanza ambientale, assistenza anziani e disabili nell'ambito cittadino e regionale.

L'Associazione è luogo di aggregazione dei cittadini per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del terzo settore.

L'Associazione si attiene ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, anche indiretto, divieto assoluto di speculazioni di qualsiasi tipo, divieto di distribuire, direttamente e indirettamente, utili e avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale, democraticità della struttura, solidarietà, trasparenza amministrativa e fiscale, elettività, gratuità delle cariche associative, esclusione dei soci temporanei, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse e/o accessorie, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i quali svolgono la propria attività in modo personale, spontaneo, animata da spirito di solidarietà ed attuata con correttezza, buona fede, probità e rigore morale.

Articolo 6

Finalità ed attività di interesse generale svolte - Oggetto sociale

L'Associazione, in conformità all'atto di costituzione, ai principi ispiratori e agli scopi che si propone esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e svolge, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, le seguenti attività di interesse generale:

a) In ambito agli interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni l'Associazione svolge le seguenti attività:

- Organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane, con disabilità, migranti e richiedenti asilo, cittadini in situazioni di disagio e/o a rischio di esclusione sociale e, comunque, anche in condizioni temporanee di difficoltà;
- Accoglienza di cittadini sottoposti all'istituto della messa alla prova nonché ai percorsi di giustizia ripartiva in accordo con le strutture del Ministero della Giustizia;
- Educazione dei giovani con particolare riferimento alla legalità ed ai valori della convivenza civile;
- Gestione diretta strutture accoglienza migranti, rifugiti, richiedenti asilo e soggetti indigenti;

b) In ambito degli interventi e prestazioni sanitarie l'Associazione svolge le seguenti attività:

- Servizi di trasporto sanitario e di emergenza urgenza - 118;
- Servizi di trasporto extraospedaliero, sociosanitario a mezzo di autoambulanza, automedica, auto sociale;
- Servizi di trasporto assistito intraospedaliero con ambulanze di rianimazione e personale medico/anestesista;
- Servizi di trasporto persone nefropatiche;
- Assistenza Domiciliare Integrata
- Servizi di guardia medica, gestione di ambulatori infermieristici e medici presso terzi, servizi ambulatoriali svolti direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche;
- Donazione e trasporto di sangue, emoderivati e organi;

Vin. Iwese

CR

Pre. B. J. 3



- Iniziative di formazione e informazione sanitaria, educazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; istituire specifici centri di formazione.
- Iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni;

c) In ambito di prestazioni socio-sanitarie:

- Attività finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite e acquisite;
- Attività del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute.

d) In ambito degli interventi di educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa l'Associazione svolge le seguenti attività:

- Gestione asili nido e scuole d'infanzia;
- Assistenza ai giovani con difficoltà sociali e di apprendimento;

e) In ambito degli interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 l'Associazione svolge le seguenti attività:

- Promozione di un uso sostenibile delle risorse naturali sin da ora e nel lungo termine, per il beneficio di tutta la vita sulla terra;
- Lotta all'inquinamento, allo spreco e all'uso irrazionale delle risorse naturali, del territorio e dell'energia;
- Sensibilizzazione e comunicazione sulle tematiche ambientali;
- Gestione diretta di aree di interesse naturalistico anche attraverso interventi di infrastrutturazione e riqualificazione;
- Formazione e di educazione finalizzata alla conoscenza ed alla tutela dell'ambiente;
- Formazione e gestione gruppo cinofili, impiegate in attività di ricerca persone scomparse, salvamento in acqua, pet therapy e soccorso in situazioni di calamità e in tutti gli interventi in cui la loro presenza venga ritenuta di supporto.
- Provvedere alla protezione degli animali svolgendo attività di contrasto al fenomeno del randagismo nonché alle problematiche di ordine sanitario da esso conseguenti. In tale ambito collaborare con le Autorità Locali nella gestione delle problematiche inerenti la protezione degli animali, curare e gestire strutture destinate dalle Autorità Locali a ricovero ed assistenza di animali (cd canili e gattili); vigilare sulle modalità di osservanza della Legge n- 281/1991 e s.m.i. e della Legge Regione Campania n. 3/2019 e dei Regolamenti attuativi ed in tema di protezione animali.

f) In ambito degli interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni l'Associazione svolge le seguenti attività:

- Organizzazione manifestazioni e gestione di attività culturali, sportive, artistiche, teatrali, musicali o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- Organizzazione di campi scuola e di volontariato finalizzati alla diffusione della cultura del volontariato e della partecipazione attiva alla Comunità di appartenenza nonché legati alle finalità civile e solidaristiche dell'Associazione;

Vincenzo Jure

Pier Paolo Jure



- Creare ostelli e gestione di attività turistiche di interesse sociale, turistico culturale o religioso;
- Organizzazione di seminari, convegni, workshop, rassegne ed eventi per la promozione di temi di interesse generale nonché per favorire la conoscenza delle finalità associative;
- Tutela della propria memoria storica, attraverso la conservazione e la valorizzazione del patrimonio documentale;

g) *In ambito della formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa l'Associazione svolge le seguenti attività:*

- Interventi sperimentali finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori;
- Organizzazione e gestione di attività didattiche, educative e di socializzazione extra-scolastiche rivolte a minori in situazioni di disagio sociale e/o a rischio di esclusione sociale;
- Contrasto alla dispersione e all'abbandono scolastico in collaborazione con Istituzioni scolastiche ed Enti locali attraverso il sostegno alla genitorialità, spazi di orientamento educativo, formazione dei genitori, creazioni di momenti di convivialità e di educazione alimentare e di igiene;
- Collaborazione, gestione e promozione trasporto di assistenza scolastica a bambini e ragazzi in attività scolastica e parascolastica.

h) *In ambito alla beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo l'Associazione svolge le seguenti attività:*

- Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
- Assistenza materiale a cittadini in situazione di bisogno sociale mediante la cessione gratuita di alimenti e prodotti nonché garantire le necessarie e sufficienti condizioni per una vita dignitosa con riguardo all'innalzamento degli standard di igiene e salute;
- Organizzazione e gestione di centri di raccolta e distribuzione di beni al fine di limitare gli sprechi alimentari, e istituzione di mense per i poveri e meno abbienti.

i) *In ambito alla promozione della legalità l'Associazione svolge le seguenti attività:*

- Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
- Servizio civile universale negli ambiti previsti dalla normativa vigente;
- Assistenza, promozione e sostegno dei diritti dell'infanzia;

l) *Nell'ambito della protezione civile l'Associazione svolge, ai sensi del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, e ss.mm.ii, le seguenti attività:*

- Protezione civile;
- Previsione dei rischi ai fini della pianificazione di protezione civile;
- Prevenzione non strutturale diretta ad evitare o a ridurre la possibilità si verifichino danni conseguenti a eventi calamitosi consistente in:
 - ✓ Allertamento, monitoraggio e sorveglianza in tempo reale degli eventi e della conseguente evoluzione degli scenari di rischio,

V. J. J. J. J.

P. P. P. P. P.



- ✓ Pianificazione di protezione civile a supporto delle autorità Comunali e Regionali di protezione civile;
- ✓ Formazione e acquisizione di competenze degli operatori volontari;
- ✓ Diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile, anche con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, allo scopo di promuovere la resilienza delle comunità e l'adozione di comportamenti consapevoli e misure di auto-protezione da parte dei cittadini;
- ✓ Informazione alla popolazione sugli scenari di rischio e le relative norme di comportamento nonché sulla pianificazione di protezione civile;
- ✓ Promozione e organizzazione di esercitazioni ed altre attività addestrative e formative, anche con il coinvolgimento delle comunità, al fine di promuovere l'esercizio integrato e partecipato della funzione di protezione civile;
- Gestione delle emergenze attraverso misure ed interventi diretti ad assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione colpite dagli eventi calamitosi (terremoti, alluvioni, esondazioni, maremoti, incendi boschivi, inquinamento marino, eruzioni vulcaniche, incidenti a rischio rilevante, eventi a rilevante impatto locale) e agli animali e la riduzione del relativo impatto;
- Superamento dell'emergenza volta a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro nelle aree colpite dagli eventi calamitosi;
- Gestione, formazione e promozione di un gruppo di radioamatori che prestano servizio in caso di calamità naturali.

m) In tale ambito alla riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata l'Associazione svolge le seguenti attività:

- Riqualificazione e gestione di beni pubblici inutilizzati di proprietà della Pubblica Amministrazione nonché di beni confiscati alla criminalità organizzata da utilizzare per il perseguimento delle finalità associative e/o da restituire alla fruibilità della Comunità locale.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse, che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopraelencate, nei limiti e secondo i criteri stabiliti dall'Articolo 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e dalla normativa applicabile ivi richiamata.

L'Associazione perseguirà gli interessi generali sopraelencati anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli Enti Locali.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 7

Soci

Qualunque persona che abbia compiuto i diciotto anni e che condivida i principi gli scopi fissati dallo Statuto e vogliono dare il proprio contributo personale e/o finanziario al perseguimento degli stessi può fare:

- presentare domanda scritta di adesione su un apposito modulo predisposto dall'Associazione ed indirizzata al Consiglio Direttivo;
- deve contenere la dichiarazione dell'aspirante socio di condividere le finalità dell'Associazione, di accettarne senza alcuna riserva e/o condizione lo statuto e i regolamenti nonché, la presa visione della informativa relativa al trattamento dei dati personali ed il consenso al trattamento degli stessi;

Vice Presidente

Presidente



- Se a richiedere l'ammissione all'Associazione è un soggetto minore d'età, comunque non minore di anni quattordici, la domanda d'iscrizione dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale e contenere i dati anagrafici e fiscali del minore e dell'esercente la potestà parentale;
- versare la quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo.

Articolo 8

Deliberazione della richiesta di adesione

Il Consiglio Direttivo esamina le domande di adesione dei nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione delle suddette richieste, e delibera l'iscrizione nel Libro dei soci dell'Associazione ovvero delibera di negare l'iscrizione al richiedente.

Se il Consiglio Direttivo nega l'iscrizione, la deliberazione deve essere esplicitamente motivata.

La delibera motivata deve essere trasmessa all'interessato nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla richiesta di adesione.

La comunicazione con cui si trasmette la delibera di diniego dell'iscrizione deve contenere l'avvertimento della possibilità di proporre ricorso all'Assemblea nonché del termine di decadenza per la proposizione del ricorso ai sensi e per gli effetti del seguente articolo 9.

Articolo 9

Ricorso avverso il diniego di iscrizione

Avverso la delibera del Consiglio Direttivo che nega l'iscrizione, l'interessato può proporre ricorso all'Assemblea ordinaria entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo precedente.

L'Assemblea, in occasione della prima convocazione successiva al ricorso, previa audizione personale del ricorrente, laddove nel ricorso ne sia fatta esplicita richiesta, sentito il Presidente dell'Associazione ovvero altro membro del Consiglio Direttivo in merito alla mancata iscrizione, decide secondo equità, senza altra formalità di rito e di procedura, salvo il diritto al contraddittorio. Le eventuali votazioni sul ricorso saranno effettuate a scrutinio segreto.

Articolo 10

Accoglimento della domanda di adesione

In caso di accoglimento della domanda di adesione da parte del Consiglio Direttivo, ovvero da parte dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 41 comma T, la deliberazione è comunicata al richiedente.

Il nuovo socio, nei successivi 15 (quindici) giorni, dovrà versare al Tesoriere dell'Associazione la quota annuale di iscrizione, al fine di formalizzare l'iscrizione. Il Tesoriere rilascerà al socio la relativa ricevuta dell'avvenuto pagamento.

Il mancato pagamento della prima quota di iscrizione entro 3 (tre) mesi dalla delibera di ammissione comporterà la rinuncia alla richiesta di iscrizione.

L'ammissione del nuovo socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Articolo 11

Categorie di Soci

I soci si distinguono nelle seguenti categorie:

- soci fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
- soci ordinari sono tutti coloro che aderiscono successivamente alla costituzione dell'Associazione, previa presentazione di apposita domanda scritta e relativa ammissione;
- soci onorari sono dichiarati tali dal Consiglio Direttivo per aver svolto attività particolarmente significative per la vita dell'Associazione o per notorietà e particolari meriti;
- soci benemeriti sono tutti coloro che con l'opera propria hanno giovato all'associazione, oppure che all'associazione stessa hanno fatto cospicue elargizioni, dono di oggetti di rilevante

Vice Presidente

Presidente



valore, o abbiano prestato l'opera loro in modo segnalato a favore della società. La qualifica di socio benemerito sia acquisita su proposta del Consiglio approvata dall'Assemblea;

- socio sostenitore sono coloro che versano un contributo associativo annuale non inferiore a cinque volte quello ordinario.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

Articolo 12

Soci minorenni

È ammessa inoltre l'iscrizione di giovani di età inferiore a diciotto (18) anni, con tessera speciale di Soci juniores e senza diritto al voto. I Soci juniores in ogni caso pagheranno contributi inferiori a quelli degli altri soci.

Articolo 13

Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Tutti i soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare alle Assemblee con diritto di voto.
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno 6 (sei) mesi nel libro dei soci e in regola con il pagamento della quota associativa. Per i soci minorenni è ammesso il voto per il tramite dell'esercente la patria potestà;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

Tutti i soci hanno i seguenti obblighi:

- osservare lo Statuto nonché l'eventuale regolamento di attuazione e le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- astenersi dall'intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi dell'Associazione;
- pagare la quota associativa con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo.

Articolo 14

Volontario e attività di volontariato

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Articolo 15

Sospensione dai diritti legati allo status di socio

I diritti legati allo status di socio possono essere sospesi per un periodo compreso tra uno e sei mesi con provvedimento motivato dell'Assemblea dei soci in seduta ordinaria in seguito alla violazione degli

Vin. Jansen *Ch*

Per Baldi



obblighi legati allo status di socio. Qualora il Consiglio Direttivo ravveda l'esistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione della sospensione dai diritti di socio, deferisce l'interessato, con delibera motivata, all'Assemblea dei soci, con l'indicazione del periodo di sospensione richiesto, comunicando all'interessato la delibera mediante raccomandata a.r., ovvero, ove possibile, a mezzo posta elettronica certificata, ovvero a mezzo di consegna a mani dello stesso.

L'Assemblea dei soci, previa convocazione, ascolta personalmente il Presidente dell'Associazione ovvero altro membro del Consiglio Direttivo ed il socio interessato in merito agli addebiti mossi. L'Assemblea dei soci decide secondo equità, senza altra formalità di rito e di procedura, salvo il diritto al contraddittorio.

L'Assemblea dei soci adotta delibera motivata con cui può disporre la non applicazione della sanzione ovvero la sospensione dai diritti sociali per un periodo compreso tra uno e sei mesi ma comunque non superiore alla richiesta formulata dal Consiglio Direttivo nell'atto di deferimento. La sospensione è annotata sul Libro dei Soci.

La pronuncia del provvedimento di sospensione dai diritti del socio da uno a sei mesi, qualora il socio sospeso rivesta una carica sociale, comporta la contestuale ed automatica decadenza da tale carica.

Articolo 16

Perdita della qualifica di associato

L'associato può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo. L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dal consiglio direttivo e con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

I soci cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

Il socio può recedere in qualunque momento dall'Associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. Il recesso deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatto almeno tre mesi prima.

Decade automaticamente il socio che, nonostante la messa in mora, non provveda a mettersi in regola con il pagamento della quota associativa annuale nei termini indicatigli.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi e previa contestazione degli stessi. La decisione è assunta dall'assemblea del consiglio con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

In particolare, l'esclusione può essere deliberata nel caso in cui il socio:

- abbia danneggiato moralmente e materialmente in modo grave l'Associazione;
- non abbia ottemperato in modo grave alle disposizioni dello statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi sociali.

Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 17

Cancellazione dal Libro dei Soci

Il socio defunto è cancellato dal Libro dei Soci appena il Consiglio Direttivo sia venuto a conoscenza dell'evento.

La cancellazione dal Libro dei soci avviene con effetto dal momento della morte.

Il socio moroso ai sensi dell'articolo 18 è automaticamente espulso senza necessita di alcuna deliberazione da parte del Consiglio Direttivo e con apposita annotazione nel Libro dei Soci.

Nel caso di cessazione dello status di socio per espulsione, la cancellazione dal Libro dei Soci avverrà in seguito alla comunicazione del provvedimento dell'Assemblea dei soci che dispone l'espulsione.

Vincenti Francesco

Pier Paolo



Articolo 18

Effetti della perdita dello status di socio

La perdita dello status di socio per qualsiasi causa non comporta alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, né da diritto rimborsi e/o corrispettivi ad alcun titolo per il socio cessato o per i suoi aventi causa. Il socio è tenuto alla restituzione di tutti i materiali ricevuti in comodato dall'Associazione in virtù delle attività associative ad esso precedentemente demandate.

Articolo 19

Appartenenza all'Associazione

Tutti i componenti degli organi sociali e tutti coloro che ricoprono cariche sociali devono essere soci iscritti nell'apposito libro all'Associazione da almeno 6 mesi ed essere in regola con il pagamento della quota mensile o annuale, con l'eccezione del Revisore.

Sono cause di ineleggibilità a componenti degli organi sociali, e di decadenza, se nominato, dall'ufficio, la perdita dei diritti civili e politici, l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento e la condanna, anche non definitiva, ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Articolo 20

Conflitto di interessi

Gli atti negoziali e i contratti conclusi con l'Associazione dagli amministratori, che hanno la rappresentanza della stessa, in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, possono essere annullati su domanda dell'Associazione stessa, previa delibera dell'Assemblea dei soci in sessione ordinaria, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo; resta salva, in ogni caso, la possibilità, anche in deroga all'art. 2475 ter c.c., previa delibera dell'Assemblea dei soci in sessione ordinaria, di dichiarare la decadenza.

Le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo con il voto determinante di un consigliere in conflitto di interessi con l'Associazione, qualora cagionino un danno patrimoniale alla stessa, possono essere impugnate entro novanta giorni dagli altri componenti del Consiglio Direttivo e ove istituito, dal Collegio dei Sindaci. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

Articolo 21

Elettività e gratuità delle cariche

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite; i componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo, salvo quanto specificamente dettato per i componenti del Collegio dei Sindaci, ove tale organo sia previsto.

Articolo 22

Organi sociali

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- l'organo di controllo ed il revisore legale dei conti ex artt. 30 (cfr. art. 30 comma II che stabilisce per le associazioni, riconosciute o non riconosciute, l'obbligo della costituzione dell'organo di controllo al superamento per due esercizi consecutivi di due dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro; 2) ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate: 220.000,00 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità) e 31 del d.lgs. 117/2017 (cd. Codice del Terzo settore), così come previsto dalla nota n. 11560 pubblicata il 02 novembre 2020 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (in caso di bisogno ovvero per legge l'associazione si riserva la nomina esterna).



Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'Associazione e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo ed adeguatamente documentate. È ammessa la corresponsione di un compenso solo per l'organo di controllo ed il revisore legale dei conti regolarmente iscritto negli appositi registri ed albi professionali, così come previsto ex legge.

Articolo 23

Durata degli organi sociali

La durata degli organi sociali è di 4 (quattro) anni. I componenti degli organi sociali che, per qualsivoglia motivo, subentrano nel corso del quadriennio, cessano il loro mandato allo scadere della carica dell'organo al cui interno sono subentrati.

Articolo 24

Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberante dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea dei soci è formata da tutti i soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente del Consiglio Direttivo.

Nel caso di assenza di entrambi, l'Assemblea dei soci nomina, per la singola convocazione, un proprio Presidente tra i presenti a maggioranza.

Il Presidente è coadiuvato dal Segretario dell'Associazione o, in caso di sua assenza o mancata nomina, da un Segretario nominato per la singola convocazione dall'Assemblea dei Soci.

Il Segretario ha il compito di redigere il verbale di Assemblea dei soci e di firmarlo in calce unitamente al Presidente.

Il suddetto verbale è iscritto nel Libro dei verbali delle Assemblee dei soci ed è conservato a cura del Presidente presso la sede dell'Associazione, potendo essere consultato da ciascun socio, anche al fine di estrarne copia.

Articolo 25

Diritto di voto in Assemblea. Voto per delega

Hanno diritto di voto tutti i soci iscritti da più di 6 (sei) mesi nel libro dei soci in regola con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione.

Il diritto di voto dei soci minorenni è esercitato da colui che esercita la potestà parentale.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

È ammessa una sola delega scritta per ciascun socio.

Le deleghe, redatte per iscritto anche in calce all'atto di convocazione, devono essere consegnate all'inizio della riunione al Segretario che provvede a verificarne la validità e a consegnare quelle ritenute valide al Presidente per la controfirma.

Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio, mediante delega scritta.

Ogni socio non può rappresentare più di cinque soci.

Articolo 26

Modalità di espressione del voto in Assemblea

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria adottano le proprie deliberazioni con voto palese.

Il metodo del voto segreto è adottato solo quando si tratti di elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.

Si procede a votazione per appello nominale o a scrutinio segreto quando sia richiesto da parte dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

Risultano approvate quelle deliberazioni che raccolgono la maggioranza relativa dei consensi.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal Presidente nominato dalla stessa



Assemblea a maggioranza dei presenti.

I soci non possono partecipare alla votazione su questioni concernenti i loro interessi e, comunque, in tutti i casi in cui vi sia un conflitto d'interessi.

I verbali di assemblea, contenenti le deliberazioni adottate, devono essere sottoscritti dal Segretario e dal Presidente, e portati a conoscenza dei soci con modalità idonee, ancorché non intervenuti.

I verbali di cui sopra sono riportati, a cura del segretario, nell'apposito libro-verbali. Le deliberazioni adottate validamente dall'Assemblea obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

Articolo 27

Convocazione di diritto dell'Assemblea ordinaria dei soci

L'Assemblea ordinaria dei soci si riunisce almeno una volta l'anno entro il giorno 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo con riferimento all'esercizio precedente.

Il Presidente o in mancanza il Vice-Presidente del Consiglio Direttivo deve convocare l'Assemblea ordinaria dei soci entro 30 giorni dalla scadenza naturale del mandato degli organi sociali, affinché l'Assemblea provveda al rinnovo degli stessi.

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente ogni volta che questi ne ravveda la necessità. L'Assemblea dei soci è convocata altresì quando richiesto da almeno 1/3 (un terzo) dei soci.

In questi casi la richiesta è fatta per iscritto e deve essere motivata e sottoscritta dai Consiglieri o dai soci richiedenti. La richiesta è validamente accolta se i sottoscrittori siano soci iscritti da almeno 6 mesi nel libro dei soci e siano in regola con le quote associative. Nella richiesta devono essere indicati gli argomenti che si intendono trattare in Assemblea.

Verificato che la richiesta di convocazione provenga da almeno 1/3 (un terzo) dei soci, il Presidente, o in mancanza, il Vice-Presidente del Consiglio Direttivo provvede a convocare l'Assemblea dei soci nel termine di quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza di convocazione.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, contenente gli argomenti all'ordine del giorno, da recapitarsi ai singoli associati almeno quindici giorni prima della data prevista per la riunione. In difetto di convocazione scritta, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino di persona o siano rappresentati per delega tutti gli associati.

L'Assemblea dei soci, convocata per il rinnovo delle cariche elettive, nomina i membri della Commissione Elettorale, la quale entro 60 giorni dal suo insediamento dovrà procedere alla convocazione dell'Assemblea per le elezioni per il Consiglio Direttivo, il Presidente, l'organo di controllo ed il revisore legale dei conti, tramite votazione per scheda segreta.

Nelle elezioni delle cariche sociali, qualora due o più candidati ottengano la parità dei consensi, risultano eletti fino alla concorrenza dei posti disponibili, i più anziani di militanza in associazione.

Con Regolamento sarà disciplinata la procedura elettorale per la presentazione delle candidature e la elezione dei membri degli organi dell'Associazione.

Articolo 28

Modalità di convocazione dell'Assemblea dei soci

La convocazione dell'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, avviene mediante l'affissione di avviso scritto da affiggersi, almeno 15 giorni prima, nella bacheca posta presso la sede sociale dell'Associazione, o inviando individualmente a tutti i soci l'avviso per mezzo telefax, telegramma o posta elettronica, ordinaria o certificata, o con l'ausilio delle nuove tecnologie. L'avviso di convocazione deve essere inviato anche ai soci per i quali sia in corso la decisione dell'Assemblea sulla sospensione e per i quali l'Assemblea non abbia ancora pronunciato provvedimento definitivo.

L'avviso di convocazione deve essere inviato anche a coloro che hanno comunicato la loro volontà di recedere dall'Associazione e sui quali il Consiglio Direttivo non abbia ancora deliberato.

L'Assemblea dei soci deve essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere:

- la data, l'ora e la sede della prima e dell'eventuale seconda convocazione dell'Assemblea dei soci;
- un elenco dei soci aventi diritto al voto per l'eventuale delega;

Visto [firma]

[firma]

Per [firma]



c) l'ordine del giorno.

L'eventuale seconda convocazione può avvenire non prima di 24 ore dalla prima convocazione.

L'Assemblea ordinaria dei soci è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea ordinaria dei soci è regolarmente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti in proprio o per delega.

Articolo 29

Validità deliberazioni dell'Assemblea ordinaria dei soci

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno 24 ore dalla prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Qualora debbano essere affrontate specifiche problematiche possono partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti ed esperti esterni.

L'Assemblea dei soci delibera a maggioranza dei presenti, salvo quanto diversamente previsto.

Articolo 30

Competenze dell'Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria dei soci indirizza tutta l'attività dell'Associazione e delibera in materia di:

- a) nomina e revoca dei componenti degli organi sociali collegiali;
- b) nomina e revoca l'organo di controllo ed il revisore legale dei conti;
- c) approvazione o rigetto del bilancio preventivo entro il 31 marzo;
- d) approvazione o rigetto entro il mese di aprile di ogni anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) ratifica l'esclusione dei soci deliberata dal Consiglio Direttivo;
- g) approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) approva le linee generali del programma di attività dell'Associazione per l'anno sociale;
- i) ratifica dei programmi dell'attività da svolgere, così come deliberati dal Consiglio Direttivo;
- j) individuazione di altre attività direttamente connesse esclusivamente per scopo di autofinanziamento dell'Associazione e senza alcun fine di lucro;
- k) eventuale ratifica alla prima seduta successiva dei provvedimenti di competenza dell'Assemblea dei soci adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di necessità e di urgenza;
- l) delibera su tutte le questioni attinenti la gestione dell'Associazione che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;
- m) delibera su ogni altra questione ad essa riservata dalla legge o dallo Statuto.
- n) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Articolo 31

Convocazione dell'Assemblea straordinaria dei soci

L'Assemblea straordinaria dei soci è convocata dal Presidente ogni volta che questi ne ravveda la necessità.

Vz Swen

Ch

Pier Paolo



L'Assemblea è convocata altresì quando richiesto da almeno 2/3 (due terzi) dei soci ovvero 2/3 (due terzi) dei componenti del Consiglio Direttivo. In questi casi la richiesta è fatta per iscritto e deve essere motivata e sottoscritta dai Consiglieri o dai soci richiedenti. La richiesta è validamente accolta se i sottoscrittori siano soci iscritti da almeno 6 mesi nel libro dei soci e siano in regola con le quote associative. Nella richiesta devono essere indicati gli argomenti che si intendono trattare in Assemblea. Verificato che la richiesta di convocazione provenga da almeno 2/3 (due terzi) dei soci ovvero 2/3 (due terzi) dei componenti del Consiglio, il Presidente o in mancanza, il Vice-Presidente del Consiglio Direttivo provvede a convocare l'Assemblea dei soci nel termine di 15 (quindici) giorni.

Articolo 32

Competenze dell'Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria delibera in materia di:

- modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera la partecipazione ad Enti, società e ad altri organismi con finalità statutarie analoghe o strumentali per il raggiungimento degli scopi sociali;
- delibera sull'adesione a reti di associazioni;
- scioglimento e messa in liquidazione dell'Associazione con contestuale nomina di uno o più commissari liquidatori.

Articolo 33

Quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea straordinaria

Per la convocazione dell'Assemblea straordinaria dei soci vengono seguite le stesse modalità previste per quella ordinaria.

L'Assemblea straordinaria dei soci è valida in prima ed in seconda convocazione quando sono presenti almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto al voto e la delibera a maggioranza assoluta dei presenti, in proprio o per delega, salvo nelle seguenti ipotesi:

- L'Assemblea straordinaria convocata per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Associazione è validamente costituita in prima e seconda convocazione con la presenza di almeno 3/4 dei soci aventi diritto al voto e la decisione è validamente presa col voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- L'Assemblea straordinaria convocata per lo scioglimento dell'Associazione e alla messa in liquidazione, con la contestuale nomina di uno o più commissari liquidatori, sia in prima che in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 dei soci aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei presenti.

Articolo 34

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da n. 3 (tre) membri eletti dall'Assemblea dei soci, dura in carica 4 anni e i suoi membri sono rieleggibili. Possono farne parte esclusivamente i soci maggiorenni iscritti nel libro dei soci da almeno 6 mesi ed in regola con il pagamento della quota associativa.

La prima riunione, dove verranno distribuite le cariche, è presieduta dal Presidente eletto dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno le seguenti cariche:

- Il Presidente;
- Il Vice Presidente;
- Il Segretario.

Non possono far parte del Consiglio, in qualità di membri di esso, coloro che hanno un rapporto di lavoro continuativo con l'Associazione.

I membri del Consiglio Direttivo amministratori dell'Associazione, entro trenta giorni dalla notizia della

Vin Savare

R

Per P. B. J.



loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, secondo le modalità previste dalla normativa vigente specificando se la rappresentanza dell'Associazione è disgiunta o congiunta.

Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno o più membri del Consiglio vengano a mancare, l'Assemblea può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi dei non eletti ed i nuovi nominati rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Alla scadenza naturale o nel caso in cui venga meno oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio entro il termine massimo di 3 mesi. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio, sono considerati decaduti.

Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo ed è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'Assemblea e nei limiti di quanto stabilito annualmente dalla stessa.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti tutti i membri e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Articolo 35

Cause decadenza da Consigliere

I consiglieri decadono dal loro incarico:

- Per decadenza da socio dell'Associazione;
- per morte;
- per dimissioni;
- per assenza ingiustificata, per tre volte consecutive, dalle riunioni del Consiglio.

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare un consigliere, il Presidente provvede a convocare entro 30 giorni l'Assemblea per la nomina del nuovo Consigliere.

Se, invece viene a mancare il Presidente o contemporaneamente 2 consiglieri, il Presidente, o in mancanza il Vice Presidente del Consiglio Direttivo, provvede a convocare entro 30 giorni l'Assemblea Ordinaria per il rinnovo dell'intero Consiglio Direttivo.

I consiglieri nominati in sostituzione scadono insieme al resto del Consiglio Direttivo alla scadenza del quadriennio di carica.

Il Consiglio Direttivo decade collettivamente e integralmente in caso di revoca del Presidente da parte dell'Assemblea dei soci.

I componenti del Consiglio decadono di diritto per dimissioni dalla carica, laddove venga meno lo *status* di socio, nonché quando si sia verificata la mancata partecipazione per tre volte consecutive, senza alcuna valida giustificazione, alle riunioni del Consiglio direttivo.

Ciascun componente del Consiglio Direttivo che abbia agito in conflitto di interessi può essere dichiarato decaduto dall'Assemblea dei soci.

Articolo 36

Incompatibilità

La carica di componente del Consiglio Direttivo è incompatibile con quella di Revisore Unico e di componente dell'organo di controllo. All'atto dell'accettazione della carica, i componenti del Consiglio Direttivo devono dichiarare sotto la propria personale responsabilità che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o decadenza espressamente previste dal presente Statuto o dall'art. 2382 cod. civ.

Non possono, altresì, ricoprire la carica di componente del Consiglio Direttivo:

- a) coloro che hanno incarichi di governo nazionale, di giunta e consiglio regionale, di associazioni di comuni e consorzi intercomunali, e incarichi di giunta e consiglio comunale, circoscrizionale, di quartiere e simili, comunque denominati, purché con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
- b) i consiglieri di amministrazione e il presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- c) i parlamentari nazionali ed europei;

Vz

Intervento

R

Pronto Intervento



- d) coloro che ricoprono ruoli di livello nazionale o locale in organi dirigenti di partiti politici.

Articolo 37

Gratuità della carica di membro del Consiglio Direttivo

Nessun compenso spetta ai componenti del Consiglio Direttivo. Ad essi è consentito soltanto il rimborso delle spese documentate e sostenute per ragioni della carica ricoperta nell'interesse dell'Associazione.

Articolo 38

Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente. Si riunisce quando il Presidente lo ritenga opportuno. Il Consiglio Direttivo deve essere convocato qualora ne facciano richiesta almeno 1/3 dei componenti. In questo caso la riunione deve essere convocata dal Presidente entro 8 (otto) giorni dalla ricezione della richiesta.

Articolo 39

Modalità di convocazione del Consiglio Direttivo

La convocazione avviene mediante avviso scritto contenente l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno e consegnato a ciascun membro almeno 5 (cinque) giorni prima della data prevista per la riunione. L'avviso deve essere consegnato a ciascun membro a mano ovvero a mezzo telefax, telegramma, posta elettronica, ordinaria o certificata, o con l'ausilio delle nuove tecnologie o mediante affissione dell'avviso di convocazione nella bacheca dell'Associazione presso la sede sociale. In caso di urgenza il termine di 5 (cinque) giorni può essere ridotto sino ad 1 (uno). In casi di particolare necessità ed urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato *ad horas*.

Articolo 40

Quorum costitutivi e deliberativi del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e siano presenti almeno il Presidente o il Vice Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, la convocazione si considera nulla.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti.

Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno i 1/3 dei componenti ne faccia richiesta.

Il Consiglio Direttivo si riunisce di regola almeno una volta ogni due mesi.

Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri presenti, ai quali spetta un solo voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente. In seno al Consiglio non è ammessa delega.

Di ogni seduta del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale dal Segretario che lo deve firmare unitamente al Presidente; i verbali sono riportati nell'apposito libro-verbali del Consiglio Direttivo.

Articolo 41

Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è competente su tutto quanto non sia per legge o per statuto di competenza esclusiva dell'Assemblea dei soci o di altri organi e comunque sia di ordinaria amministrazione.

Sono competenze proprie del Consiglio Direttivo:

- deliberare nella sua prima riunione sulla ritenuta necessità di attribuire le cariche sociali di **Presidente della associazione, Vice-Presidente e Segretario e nominano tra di essi il tesoriere;**
- delegare ad uno o più dei consiglieri determinati compiti di amministratore;
- curare la tenuta dei libri sociali e le iscrizioni e le cancellazioni dal Libro dei Soci e del registro dei volontari;

Vinay Swain

Per Redfern



- d. eseguire le delibere dell'Assemblea dei soci e quanto necessario per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi;
- e. amministrare l'Associazione ed operare in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali approvati dall'Assemblea dei soci alla quale risponde direttamente;
- f. fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione, formulando i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- g. vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e sul coordinamento delle stesse;
- h. promuovere l'attività dell'Associazione, autorizzando la spesa;
- i. redigere un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, regolerà gli aspetti pratici e specifici della vita associativa;
- j. assumere l'eventuale personale dipendente dell'Associazione, provvedere al suo inquadramento professionale e al corrispondente trattamento economico, previdenziale e assicurativo nei limiti consentiti dalla disponibilità previste nel bilancio;
- k. ratificare alla prima seduta successiva i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- l. assumere i provvedimenti necessari per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- m. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali;
- n. predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale;
- o. elaborare il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- p. sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo entro il giorno 31 del mese di dicembre;
- q. sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo entro il giorno 30 del mese di aprile dell'anno successivo a quello a cui il bilancio si riferisce;
- r. proporre all'Assemblea l'accettazione di lasciti, successioni, donazioni ed elargizioni varie;
- s. curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- t. deliberare circa l'ammissione o il rigetto delle domande degli aspiranti soci;
- u. deferire o allentare con apposita delibera di consiglio direttivo i soci che si siano resi colpevoli di condotta indisciplinata o scorretta e ratificare nella prima seduta utile come citato nell'art. 16;
- v. pronunciare la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive;
- w. fissare la quota annuale di adesione all'Associazione;
- x. è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt,;
- y. la nomina delle Commissioni e di eventuali consulenti;
- z. la nomina, la sospensione o il licenziamento di tutti coloro che hanno un rapporto di lavoro con l'Associazione;
- aa. la compilazione dei regolamenti generali e di regolamenti speciali, per l'approvazione del presente Statuto;
- bb. l'emanazione di norme per il funzionamento dei servizi tecnico-sanitari, amministrativi e disciplinari;
- cc. compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli relativi alla vendita ed alla donazione di beni immobili e di quelli che, per disposizione di legge o dello Statuto, siano riservati all'Assemblea;
- dd. adozione, modifica o revoca dei regolamenti interni;

Il potere di rappresentanza è attribuito al Presidente salvo espresso delega scritta ad un Consigliere per lo svolgimento di determinati affari da specificare dettagliatamente nella delega. Le limitazioni del

Vincenzo Jurese

R

Par. P. I. 17



potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'Associazione è il presidente del Consiglio Direttivo.

Articolo 42

Verbalizzazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo

Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e successivamente iscritto nel Libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

Articolo 43

Modalità di espressione del voto nel Consiglio Direttivo

Le deliberazioni sono adottate a scrutinio palese. Le votazioni relative all'elezione delle cariche sociali interne al Consiglio Direttivo, quelle relative all'accettazione delle domande di iscrizione, quelle relative al deferimento dei soci all'Assemblea dei soci e comunque quelle afferenti le persone avvengono a scrutinio segreto. Si procede a votazione per appello nominale o a scrutinio segreto quando sia richiesto da parte dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

Articolo 44

Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta verso i terzi ed in giudizio cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio, coordinano le attività dell'Associazione.

Il Presidente è eletto in seno al **consiglio direttivo** con le modalità previste nel presente statuto.

In caso di necessità ed urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo e adottare provvedimenti, riferendone tempestivamente allo stesso ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva, per la ratifica. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per decesso, per decadenza da socio, scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea **per l'elezione dei membri del consiglio direttivo**.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al il Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 45

Elezione. Durata. Cessazione dalla Carica

La carica di Presidente è *attribuita dal Consiglio Direttivo*. Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di tempo durante il quale è in carica il Consiglio Direttivo e cessa dalla sua carica contestualmente ad esso, sia nel caso di scadenza naturale della carica, sia nel caso di scioglimento del Consiglio Direttivo per la contestuale decadenza di più della metà dei componenti.

Articolo 46

Revoca del Presidente

L'Assemblea dei soci, con la procedura ed I quorum previsti dal presente statuto, può revocare il Presidente.

La convocazione dell'Assemblea dei soci per la revoca del Presidente avviene a seguito di richiesta proveniente da almeno 2/5 (due quinti) dei soci ed è effettuata obbligatoriamente entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Qualora nessun componente del Consiglio Direttivo provveda alla convocazione dell'Assemblea, uno dei soci richiedenti la revoca del Presidente potrà convocare l'Assemblea secondo le modalità previste dal presente statuto.

La revoca del Presidente comporta la contestuale decadenza del Consiglio Direttivo.

Vincenzo Spasore

CR

Per Paolo



Articolo 47

Competenze del Presidente

Il Presidente compie tutti gli atti e le operazioni che impegnano verso terzi l'associazione salvo che non sia delegate la rappresentanza di singoli affari ad uno dei Consiglieri-amministratori.

Ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'Associazione, nonché gli eventuali poteri che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno delegargli.

Il Presidente deve assolvere in particolare ai seguenti compiti:

- a. convocare e presiedere le riunioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, curandone l'ordinato svolgimento;
- b. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo;
- c. sottoscrivere il verbale dell'Assemblea e custodirlo o farlo custodire dal Segretario presso la sede sociale al fine di poterne consentire la consultazione da parte di tutti i soci e l'eventuale estrazione di copia;
- d. emanare i regolamenti interni degli organi sociali;
- e. verificare l'osservanza dello statuto e dei regolamenti e promuoverne l'eventuale riforma;
- f. rappresentare legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio;
- g. predisporre le linee generali del programma dell'attività dell'Associazione, individuando le esigenze dell'organizzazione e dei soci;
- h. redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione;
- i. vigilare sulle strutture e sui servizi dell'Associazione, deliberando sulla sistemazione dei locali a ciò adibiti;
- j. eseguire gli incassi ed accettare donazioni di ogni natura e a qualsiasi titolo, provenienti da amministrazioni pubbliche, enti, istituzioni o soggetti privati, rilasciandone debitamente quietanza;
- k. in caso di necessità e di urgenza, assumere nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti di competenza propria del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile successiva all'assunzione dei medesimi;
- l. stipulare convenzioni tra l'Associazione e altri enti o soggetti pubblici o privati, previa delibera dell'Assemblea dei soci e custodire una copia di tali convenzioni presso la sede sociale;
- m. assolvere ai compiti demandati dal presente Statuto ad altre cariche sociali interne al Consiglio Direttivo ove queste non siano elette;
- n. tenuta, controllo e aggiornamento dei libri contabili e della sottesa documentazione;
- o. tenuta, controllo e gestione dei flussi di cassa e degli eventuali conti correnti, depositi e simili;
- p. riscossione delle entrate in favore dell'Associazione e pagamento delle spese dalla stessa sostenute;
- q. predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo e delle relative relazioni contabili.

Articolo 48

Il Vice-Presidente del Consiglio Direttivo

In caso di assenza o di impedimento, le funzioni di Presidente saranno svolte dal Vice-Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti.

In caso di impedimento definitivo o cessazione del Presidente, il Vice Presidente ha il compito di convocare l'Assemblea dei soci per procedere a nuove elezioni degli organi sociali.

Articolo 49

Rappresentanza del Vice Presidente

Nei confronti degli associati e dei terzi, la firma del Vice-Presidente fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Vinay, Franca, R

Per la firma



Articolo 50 Il Segretario

Il Segretario può essere eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti.

Compiti propri del Segretario sono:

- a. l'assistenza al Presidente dell'Associazione nei suoi compiti di Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- b. l'estensione, la sottoscrizione in calce e l'eventuale custodia di tutti i verbali dell'Assemblea dei soci sia ordinaria che straordinaria, nonché la custodia dei verbali delle riunioni dei Collegi di controllo e di garanzia qualora la loro istituzione sia prevista nella costituzione dell'Associazione o successivamente deliberata dall'Assemblea;
- c. l'esame e il disbrigo della corrispondenza;
- d. la verifica della regolarità della costituzione e della convocazione dell'Assemblea dei soci e della validità delle eventuali deleghe scritte a parteciparvi;
- e. la regolazione degli interventi in Assemblea;
- f. la tenuta aggiornata del Libro dei Soci;
- g. la tenuta aggiornata del registro dei volontari;
- h. la tenuta aggiornata degli altri registri dell'Associazione e degli altri libri sociali che la legge impone all'Associazione, quando la loro regolare tenuta non sia devoluta, dalla legge o dal presente Statuto, ad altri soggetti.

Articolo 51

Costituzione del Collegio dei Sindaci

Qualora ricorrano le ipotesi previste dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017 o quando l'Assemblea dei Soci lo ritenga opportuno, l'Assemblea stessa può deliberare la costituzione del Collegio dei Sindaci che assume le funzioni di organo di controllo.

La nomina del Collegio dei Sindaci è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare, ai sensi e per gli effetti e nei limiti dell'art. 10 del D. Lgs. 117/2017.

L'Assemblea provvede alla nomina del Collegio dei Sindaci, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio dal quale risulta che sono stati superati per due esercizi consecutivi i limiti di cui al comma 2.
Scaduto il termine, provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.

Articolo 52

Composizione del Collegio dei Sindaci

Il collegio dei Sindaci si compone di tre componenti effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti componenti, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con Decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a. coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice Civile;
- b. il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei componenti del Consiglio Direttivo, gli amministratori e il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società e degli enti da questa controllate;
- c. coloro che sono legati all'Associazione o alle società o agli enti da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altro rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

Si applica il disposto dell'art. 2399 del Codice Civile in quanto compatibile.

La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori contabili e la perdita dei requisiti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 2397 del Codice Civile sono causa di decadenza dall'ufficio di sindaco.



All'atto dell'accettazione della carica, i Sindaci devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, che sussistono i requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto dell'Associazione e che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o decadenza espressamente previste dal presente Statuto o dagli artt. 2382 e 2399 del Codice Civile.

Articolo 53

Presidente del Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci elegge tra i suoi componenti il Presidente.

Il Presidente del Collegio dei Sindaci sovrintende all'attività del Collegio e garantisce il pieno ed ordinato svolgimento delle funzioni proprie del medesimo.

Articolo 54

Durata in carica

La durata in carica del Collegio è quadriennale e tutti i suoi componenti sono rieleggibili.

Articolo 55

Sostituzione dei componenti del Collegio

In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi ragione di un componente del Collegio dei Sindaci, subentra uno dei componenti supplenti eletti. Dopo aver effettuato due sostituzioni, per le eventuali altre sostituzioni dei componenti del Collegio che dovessero essere necessarie nel corso del quadriennio, il Presidente del Collegio invia comunicazione al Presidente dell'Associazione, che convoca l'Assemblea dei soci per lo svolgimento di elezioni suppletive.

I componenti così nominati scadono insieme agli altri componenti del Collegio.

Articolo 56

Compenso dei Sindaci

Qualora i componenti del Collegio dei Sindaci siano individuati tra persone non aderenti all'Associazione e siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del Codice Civile, possono ricevere un compenso determinato dal Consiglio Direttivo nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 57

Competenze del Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
- esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs. n. 117/2017.
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs. n. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti del Collegio dei Sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il Collegio dei Sindaci, se costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, può esercitare inoltre la revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 117/2017 e di quanto previsto dal presente

Vicepres. Juan *CR*

Per Roberto ²¹



Statuto.

Il Collegio dei Sindaci agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione scritta e firmata anche da un solo socio.

Articolo 58

Revisione legale dei conti

Il Revisore Unico è nominato dall'Assemblea dei soci fra associati o terzi che siano in possesso di adeguate competenze economico-contabili.

Il Revisore non può essere contemporaneamente membro del Consiglio Direttivo.

L'Associazione qualora non ricorrano le ipotesi di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017 può deliberare sulla mancata nomina del Revisore unico.

Il Revisore Unico è nominato dall'Assemblea dei soci fra gli associati o terzi che siano in possesso di adeguate competenze economico-contabili purchè regolarmente iscritto nel registro dei revisori contabili.

Il Revisore dura in carica 4 anni ed è rieleggibile. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, il Revisore decada dall'incarico, il Presidente convoca entro 10 giorni l'Assemblea per la nomina del nuovo Revisore che durerà nella carica sino alla scadenza naturale di tutti gli altri organi associativi.

Il Revisore ha il compito di controllare trimestralmente la gestione amministrativo/contabile, di esaminare in via preliminare i bilanci, di redigere una relazione di accompagnamento agli stessi. Il Revisore ha facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

L'attività del Revisore deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali del Revisore, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.

Articolo 59

Comitato di Partecipazione dei Volontari alla vita associativa

Il Presidente, può convocare un comitato tecnico consuntivo a cui sono invitati a partecipare i responsabili/coordinatori dei vari settori di attività.

Tale comitato ha lo scopo di rappresentare le criticità riscontrate nella attività operative e formulare i bisogni formativi e proporre soluzioni organizzative e di rinnovamento.

Il funzionamento del comitato di partecipazione dei volontari alla vita associative sarà disciplinato dal regolamento associative.

Articolo 60

Libri Sociali

L'Associazione adotta i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro dei verbali delle Assemblee dei soci
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- d) c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- e) d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.
- f) Il Libro cassa;
- g) Il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo (laddove costituito);
- h) Il libro verbali del Revisore legale dei conti (se costituito).

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

V. Jovan

Ch

P. P. J.



Articolo 61

Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a. contributi ordinari dei soci, compresa la quota sociale annua di iscrizione;
- b. contributi straordinari elargiti dai soci e da soggetti terzi, sia persone fisiche che persone giuridiche, anche estranee all'Associazione;
- c. contributi o elargizioni erogate dallo Stato, da enti o istituzioni pubbliche;
- d. contributi o elargizioni erogati da persone fisiche, persone giuridiche, enti o istituzioni private finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- e. contributi di organismi internazionali;
- f. rendite patrimoniali;
- g. attività di raccolta fondi;
- h. donazioni e lasciti testamentari;
- i. rimborsi da convenzioni;
- j. proventi delle attività diverse ai sensi e nei limiti dell'Articolo 6 del D. Lgs. n. 117/2017 nonché dell'articolo 63 del presente statuto (Proventi derivanti da attività diverse);
- k. il rimborso delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, debitamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
- l. proventi dell'attività di raccolta fondi;
- m. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere dall'Associazione al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alle linee guida adottate con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 del D. Lgs. n. 117/2017 e il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità dell'associazione.

Articolo 62

Quota sociale

La quota sociale annua di iscrizione all'Associazione è determinata dal Consiglio Direttivo.

Tale quota deve essere versata entro il 31 marzo di ciascun anno e comunque non oltre un mese prima della seduta dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo annuale.

La quota sociale non è frazionabile, né rivalutabile, né rimborsabile in caso di recesso o di perdita dello status di socio, è intrasmissibile sia per atto *inter vivos* che *mortis causa* e in caso di sospensione, dimissioni, espulsione o morte del socio rimane di proprietà dell'Associazione.

Articolo 63

Proventi derivanti da attività diverse

I proventi derivanti da attività diverse, secondarie e strumentali, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017, esercitate esclusivamente per scopo di auto-finanziamento e senza fine di lucro, sono inseriti in un'apposita voce del bilancio dell'Associazione e sono accertate dall'Assemblea dei soci che delibera sulla loro utilizzazione, determinandone i tempi e le modalità di utilizzo in conformità dello statuto sociale e nel rispetto di quanto previsto nel Codice del Terzo Settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.



Articolo 64 Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è indivisibile e deve essere utilizzato, in ossequio alle leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione. Esso è costituito da:

- a. beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili;
- b. eventuali fondi di riserva costituenti eccedenze di bilancio;
- c. eventuali avanzi netti di gestione;
- d. donazioni, lasciti testamentari con beneficio di inventario o successioni.

I beni mobili registrati ed i beni immobili acquistati dall'Associazione sono ad essa direttamente intestati. Le donazioni e i lasciti sono accettati dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, che delibera sulla loro utilizzazione per fini istituzionali, determinandone i tempi e le modalità in conformità dello statuto sociale e nel rispetto di quanto previsto nel Codice del Terzo Settore.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

Articolo 65 Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Associazione, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, ha il divieto di distribuire, sia direttamente che indirettamente, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano previste per legge.

L'Associazione, durante la propria vita, ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Articolo 66 Convenzioni

Le convenzioni tra dell'Associazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'Associazione.

Articolo 67 Esercizio sociale

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 68 Redazione e presentazione del bilancio

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio dell'Associazione deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.

Vice Presidenza

Presidente



Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo, che deve contenere le previsioni di entrata e di spesa, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile.

Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere portati a conoscenza del Revisore unico almeno 30 (trenta) giorni prima della data dell'Assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio stesso.

Il bilancio preventivo e quello consuntivo devono essere depositati presso la sede dell'organizzazione 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea, affinché ciascun socio possa prenderne visione.

Il Consiglio Direttivo, inoltre, redige il bilancio consuntivo, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti e le spese effettuate, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli associati entro il mese di Maggio che lo deve approvare entro il mese di Giugno.

Il bilancio consuntivo approvato dall'assemblea ordinaria viene depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente.

Articolo 69

Bilancio sociale

L'Associazione si impegna alla redazione del bilancio sociale nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017 secondo le linee guida adottate con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 del D. Lgs. n. 117/2017 e il Consiglio Nazionale del Terzo Settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Il bilancio sociale sarà in ogni caso redatto qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano superiori ad un milione di euro ed il bilancio sociale sarà depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e pubblicato nel sito internet istituzionale.

Qualora l'Associazione non abbia l'obbligo di redazione del bilancio sociale e non venga deciso dall'Assemblea dei Soci di procedere alla sua redazione, l'Associazione è comunque tenuta alla redazione della relazione di missione.

Articolo 70

Trasparenza

Qualora con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano superiori a centomila euro annui, l'Associazione pubblicherà annualmente e terrà aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di cui all'articolo 41 del D. Lgs. n. 117/2017 cui eventualmente aderisce, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Articolo 71

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

L'Assemblea straordinaria dei soci, appositamente convocata dal Consiglio Direttivo e con specifico ordine del giorno, delibera lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.

L'Assemblea provvede, altresì, alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore operanti nel territorio secondo quanto stabilito dalle disposizioni di attuazione del codice civile (artt. 11 e segg.), e dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 72

Assicurazione

Tutti i volontari, ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017, sono assicurati sia contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato che per la responsabilità civile verso terzi, per i danni che possono provocare nell'adempimento delle attività statutarie.

V. J. Van

Q

P. P. P.



L'Associazione, inoltre, può assicurarsi contro i danni causati da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della stessa e risponde con i propri beni e le proprie risorse finanziarie dei danni derivanti dall'inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Articolo 73 **Responsabilità**

I componenti del Consiglio Direttivo, gli eventuali dipendenti e/o consulenti con funzioni di direzione nonché il Revisore unico rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del Codice Civile e dell'articolo 15 del D. Lgs. n. 39/2010, in quanto compatibili.

Almeno un decimo degli associati, l'organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero il pubblico ministero possono agire ai sensi dell'articolo 2409 del Codice Civile, in quanto compatibile.

Ogni associato, ovvero almeno un decimo degli associati qualora l'Associazione abbia più di 500 associati, può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'assemblea. Se la denuncia è fatta da almeno un ventesimo degli associati dell'ente, l'organo di controllo deve agire ai sensi dell'articolo 2408, secondo comma, del Codice Civile.

Articolo 74 **Responsabilità della organizzazione**

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione.

Articolo 75 **Assicurazione dell'organizzazione**

L'Associazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

Articolo 76 **Personale retribuito**

L'Associazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

Articolo 77 **Norme di funzionamento**

Le norme di funzionamento dell'Associazione, predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea dei soci, redatte conformemente, ad integrazione e specificazione del presente Statuto, devono essere affisse nell'apposita bacheca presso la sede sociale e consegnate in copia a ciascun socio al momento dell'adesione all'organizzazione.

Articolo 78 **Sedi Sezionali e periferiche**

L'associazione può estendersi attraverso sedi sezionali e/o periferiche chiamate comunque sezioni che sono formate con un numero di almeno 6 aderenti verranno affidate a un delegato nominato indicato dal Presidente. Le sezioni dovranno attenersi nel loro operare allo statuto e al regolamento interno della associazione. Le attività devono essere concordate e autorizzate dal consiglio direttivo come i servizi e l'utilizzo di beni mobili e di attrezzature previo decadenza.

Vuz Jwen

CP

Per P. B. J. J.



Vo.P.I.

Articolo 79

Norme residuali e rinvii

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti decide l'Assemblea dei soci ai sensi dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle leggi vigenti in materia in particolare del Codice del Terzo settore (D. Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii.) e della legislazione regionale sul volontariato.

Articolo 80

Norma transitoria

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

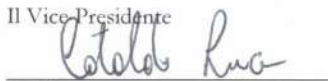
L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Il presente statuto costituisce parte integrante del verbale di assemblea straordinaria del 21 Aprile 2022 di modifica dello Statuto.

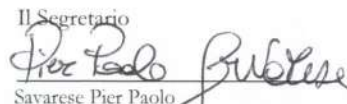
Il Presidente


Savarese Vincenzo

Il Vice-Presidente

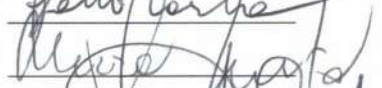

Cataldo Luca

Il Segretario


Savarese Pier Paolo

Firma






Vo. P.I.
Volontari Pronto Intervento
Via Raffaello Sanzio, 25
84098 Pontecagnano Faiano (SA)
C.F.: 95061580650

Timbro _____

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI SALERNO

2. _____ al N° 1230
Registrazione **Scad. 2022**

05/05/2022





Vo.P.I.

VOLONTARI PRONTO INTERVENTO

Servizio ambulanze, Trasporto infermi locali e nazionali,
Protezione civile, Assistenza manifestazioni sportive e
socio-culturali, Infermieri

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI ADERENTI

L'anno duemilaventidue il giorno ventuno del mese di Aprile alle ore 21:00 nel locale MAX a Salerno alla Via delle Calabrie numero 40 si è riunita in seconda convocazione, l'assemblea straordinaria degli aderenti debitamente convocata a norma delle disposizioni di legge e di statuto, per discutere il seguente ordine del giorno:-----

1. **Approvazione nuovo statuto ai sensi delle norme del terzo settore ;**-----
2. **Varie ed eventuali.**-----

Sono di persona presenti i membri del comitato esecutivo e il Presidente della associazione signor Savarese Vincenzo, Savarese Pier Paolo, Caracciuolo Immacolata, Esposito Arturo, i primi quattro soci fondatori, e i gli aderenti ordinari i signori: Cataldo Luca, Spisso Luigi, Di Feo Cristian, D'Ambrosio Marina, Roscigno Orsola, Di Capua Mattea, Lancia Fernando, Sarno Giuseppe, Abate Antonio, Merola Raffaele, Accaputo Corrado, Gallo Carla, Giannatiempo Carlo, Vanacore Daniele, De Sio Mario, Avagliano Alessandro, Basso Antonio, Ferrara Massimo, Della Rocca Carmela, Memoli Giuseppe, Gaeta Maria, Alfani Vincenzo, Feula Paolo e Di Pace Pasquale. Sono presenti più dei 3/4 degli aderenti aventi diritto al voto.-----

Si discute sull'unico punto all'ordine del giorno ovvero **Approvazione nuovo statuto ai sensi delle norme del terzo settore**, già approvato dal comitato esecutivo con delibera di consiglio del giorno 10 Aprile 2022 e trasmesso oggi all'assemblea degli aderenti. L'assemblea così come riunita è composta e qualificata ed è valida per deliberare sul punto all'ordine del giorno. Il presidente da lettura del nuovo statuto ai sensi delle nuove leggi del terzo settore per l'iscrizione al RUNTS Registro Unico del Terzo Settore composto di 27 pagine con 80 articoli stampate su pagine formato A4 su fogli singoli e su un'unica facciata. Dopo la lettura di tutti gli articoli dello statuto il presidente mette ai voti per la sua approvazione. L'assemblea all'unanimità decide di approvare lo statuto. Inoltre i convenuti dell'assemblea deliberano che il Presidente e i rispettivi membri del comitato esecutivo, firmano in seduta stante lo statuto su ogni pagina, infine solo altri sette aderenti firmano volontariamente in calce l'ultima pagina dello statuto e del presente verbale approvato in seduta stante. Esauriti l'argomento all'ordine del giorno dichiara la seduta conclusa alle ore 22.30.-----
SALERNO, 21 Aprile 2022.-----

Il Presidente pro-tempore
Vincenzo Savarese

Il Vice Presidente

Pier Paolo Savarese

Il Segretario

Luca Cataldo

Timbro

Vo. P.I.
Volontari Pronto Intervento
Via Raffaello Sanzio, 25
84098 Pontecagnano Faiano (SA)
C.F.: 95061580650

Firma degli aderenti

[Firma]
[Firma]
[Firma]
[Firma]
[Firma]
[Firma]
[Firma]
[Firma]

Vo.P.I. - VOLONTARI PRONTO INTERVENTO

Via Raffaello Sanzio n.25
84098 Pontecagnano Faiano (SA)
Cod. Fiscale: 95061580650
Tel: 089.84.97.97
Cell: 324.04.66.077
Web: www.vopisa.it
eMail: vopisa@libero.it



Infoline
089.84.97.97
324.04.66.077
vopisa1@libero.it